

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 12 maggio 1981

N. 8 dell'O.d.G.

N. 102 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "L.R. 26.11.1979, n. 69 recante disposizioni per provvidenze in favore delle farmacie rurali - Rettifiche".

L'anno millenovecento ottantuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Ing. Emanuele Capozza

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Eraldo Panunzio

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	M		26) MARROCCOLI Tommaso	M	
2) ANNESE Mario	h		27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco		M
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale		M	35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele	h		36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina		M	37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico		h	38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano	h		41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, Giuseppe Conte (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che ottavo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "L.R. 26.11.1979, n. 69 recante disposizioni per provvidenze in favore delle farmacie rurali - Rettifiche".

Dà la parola al relatore, cons. Borgia, Presidente della VI Commissione consilia re.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione sull'articolo unico, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura del singolo articolo;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "L.R. 26.11.1979, n. 69 recante disposizioni per provvidenze in favore delle farmacie rurali - Rettifiche", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Capozza)

Legge regionale "L.R. 26.11.79, n. 69 recante disposizioni per
provvidenze in favore delle farmacie rurali -
Rettifiche"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

ARTICOLO UNICO

Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 26.11.79, n.69
è così rettificato :

"A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza pre-
vista dalla legge 8.3.1968, n. 221 per i titolari, i diret-
tori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali,
ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitan-
ti è fissata nelle seguenti misure :

L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a
1.000 abitanti;

L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a
2.000 abitanti;

L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a
3.000 abitanti".

Il terzo comma del medesimo art. 1 è così rettifica-
to :

"Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali u-
bicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitan-
ti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e
turismo".

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)